Gmail [redacted]

RICHIESTA COMPENSO PER CONSULENZA E REDAZIONE MEMORIA RICHIESTA DA EREDI IN MERITO A CAUSA PENDENTE AVANTI AL T.C. TORINO - PROC.TO N. [redacted] R.G. [redacted] / [redacted] +ALTRI

4 messaggi

Studio legale [redacted] 10 settembre 2026 alle ore 18:59
A: [redacted]

Gentili sig.ri [redacted] e [redacted],

rimetto in allegato alla presente, in riferimento alla posizione indicata in oggetto, parcella per competenze legali maturate dallo studio per consulenza da Voi richiesta, in proprio ed a nome e conto della sig.ra [redacted], svoltasi nel periodo di agosto 2026 presso il mio studio di [redacted].
L'attività fornita dallo scrivente si è svolta attraverso lo studio del procedimento ed il perfezionamento della memoria istruttoria inviataVi in data 8.09.2026, n. 9 ore di colloqui, eseguito presso il mio studio e via telefono, alla quale è seguita scambio di email.
Si osserva che l'attività di redazione della predetta memoria segue a Vostra espressa richiesta e Vostro invio, in data 4.09.2026, della bozza della ridetta memoria contenente fatti e circostanze rispetto alle quali lo studio ha articolato poi idonee istanze istruttorie ex art. 183 comma 6 n. 2, c.p.c.
Si rappresenta all'uopo che dopo l'espletamento della suddetta attività da Voi commissionata al predetto difensore, in proprio e quali procuratori della signora [redacted], quest'ultima non ha più sottoscritto alcun mandato utile al deposito della predetta memoria e che, quindi, l'attività posta in essere in Vostro favore dal presente difensore non è rientra tra quelle coperte dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore della convenuta.

Resto in attesa del pagamento dell'importo dovuto entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente.

In difetto, mio malgrado, mi vedrò costretto a procedere secondo legge.

Tanto dovevo, distinti saluti.
Avv. [redacted]

--
Studio legale Avv. [redacted]
[redacted]
Tel. [redacted]
Fax. [redacted]

AVVISO – TUTELA DELLA PRIVACY
I dati in Nostro possesso vengono impiegati per l'esecuzione del servizio offerto nei termini previsti dalla normativa vigente. In ogni momento l'interessato potrà avvalersi dei diritti e delle modalità previste dalla legge. Il titolare dei trattamento è lo Studio Legale Avv. [redacted] con sede a [redacted] - CAP [redacted] - Tel. [redacted] - Fax. [redacted] - e-mail: [redacted]. Quanto sopra è espressione del mittente. Il titolare non si fa carico di omissioni o errori dovuti alla trasmissione via Internet. Le informazioni contenute nel presente messaggio sono destinate esclusivamente al destinatario in esso indicato. Qualora riceviate il seguente messaggio per errore, vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail ([redacted] e/o [redacted]) e di provvedere ad eliminare il messaggio ricevuto erroneamente, essendo ogni utilizzo, divulgazione, distribuzione o copia dello stesso vietato dalla legge.

PROFORMA N. [redacted] E [redacted].pdf
272K

[redacted] 17 settembre 2026 alle ore 22:48
A: Studio legale [redacted]

I sottoscritti [redacted] e [redacted], con la presente intendono riscontrare formalmente la Sua comunicazione e-mail del 10 settembre 2026 (ore 19:59) e l'allegata richiesta economica / proforma n. [redacted], con la quale vengono richieste competenze professionali per asserite

attività di consulenza, studio del procedimento, redazione/perfezionamento di memoria istruttoria e n. 9 ore di colloqui .

I sottoscritti **contestano integralmente e categoricamente**, nella maniera più ferma, tanto nell'***an*** quanto nel ***quantum***, la pretesa creditoria avanzata, nonché la retrospettiva e infondata ricostruzione fattuale e giuridica posta a suo fondamento .

A confutazione della Sua richiesta si espongono le seguenti circostanze documentali di fatto e ragioni di diritto.

1. Totale insussistenza di richieste di consulenza o di incarichi di redazione a titolo oneroso

Si smentisce e contesta in modo radicale l'assunto secondo cui [redacted], [redacted] o la Sig.ra [redacted] avrebbero mai richiesto attività di "consulenza" o avrebbero "commissionato" la redazione o il perfezionamento di memorie o atti giudiziari a titolo oneroso, né in proprio né per conto terzi .

Nessun incarico professionale autonomo, stragiudiziale o di consulenza è mai stato conferito allo Studio [redacted]. L'intera interlocuzione intercorsa tra la fine di luglio e i primi giorni di settembre 2026 ha avuto ad oggetto unicamente il vaglio preliminare circa la possibilità di un **eventuale subentro difensivo** dello Studio nella rappresentanza in giudizio della Sig.ra [redacted] (a seguito della dismissione del mandato da parte del precedente difensore), nell'ambito del procedimento di divisione ereditaria R.G. n. [redacted] pendente avanti al Tribunale di Torino .

2. Spendita del nome e operato esclusivo quali procuratori generali di [redacted]

I sottoscritti hanno interloquito con il Suo Studio operando costantemente ed espressamente in forza di **procura generale** per conto della madre Sig.ra [redacted] .

Tale qualità e la natura prettamente esplorativa dei contatti risultano inequivocabilmente dalla corrispondenza in atti:

Nella comunicazione del **25 luglio 2026**, [redacted] specificava espressamente di scrivere «*in qualità di procuratrice generale per conto di mia madre* [redacted]», evidenziando chiaramente che la documentazione resa disponibile su Google Drive costituiva mera condivisione per comodità che «*non assume alcuna pretesa di studio della medesima*», e che il fascicolo integrale sarebbe stato fornito solo «*a seguito di un eventuale incarico*» ;

Nella e-mail del **30 luglio 2026**, si concordavano incontri preliminari tenendo conto «*delle tempistiche necessarie per l'eventuale conferimento dell'incarico*» ;

Nella e-mail del **13 agosto 2026**, si richiedevano gli atti per «*procedere alla formalizzazione dell'incarico professionale nei Vostri confronti in regime di patrocinio a spese dello Stato*», riservando ogni valutazione qualora fossero intervenute «*diverse determinazioni da parte dello Studio in merito all'assunzione dell'incarico*» ;

In pari data (13 agosto 2026), l'Avv. [redacted] confermava che «*l'incarico andrà formalmente conferito in via esclusiva all'avv.* [redacted] *che si occuperà di inviarvi a stretto giro la documentazione necessaria*» ;

In data **19 agosto 2026**, la segreteria del Suo Studio trasmetteva lo schema DELEGA IN CALCE [redacted].pdf indicando espressamente di farlo «*sottoscrivere a sua madre*» .

In nessun momento anteriore alla Sua e-mail del 10 settembre 2026 i sottoscritti hanno agito "in proprio" né hanno manifestato la volontà di assumere obbligazioni patrimoniali personali verso lo Studio .

3. Valore dirimente della comunicazione del 24 agosto 2026 e mancata conclusione del contratto

La trattativa per l'eventuale conferimento del mandato difensivo si è arrestata a seguito dei puntuali rilievi formulati da [redacted] (*per* [redacted]) con la e-mail del **24 agosto 2026** (ore 16:41) .

Con tale missiva veniva formalmente comunicato che, **prima di procedere alla sottoscrizione della procura da parte della Sig.ra** [redacted], risultavano indispensabili modifiche sostanziali delle condizioni del conferimento :

l'inserimento dell'espresso richiamo al regime di **patrocinio a spese dello Stato**, al quale la Sig.ra [redacted] è ammessa;

l'espunzione di clausole standard non condivise (rinuncia alla comparizione personale, facoltà di chiedere e accettare rendiconti);

l'introduzione dell'obbligo di preventiva visione e consenso scritto dell'assistita su ogni memoria, istanza o produzione;

la regolamentazione della rinuncia al mandato a tutela dell'assistita a ridosso delle scadenze processuali, escludendo pretese economiche dirette verso la parte in assenza di giusta causa, precisandosi testualmente che: «*Tale previsione rappresenta per la Sig.ra* [redacted] *un elemento essenziale ai fini del conferimento dell'incarico*» ;

l'eccezione formale in merito alla totale assenza di accordi economici: «*Ad oggi, inoltre, non ci è stato sottoposto né comunicato alcun preventivo o accordo economico, né risulta concordato alcun compenso a carico della Sig.ra* [redacted]*. Considerato che, secondo quanto rappresentatoci, l'incarico verrà*

assunto nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, riteniamo pertanto che non sia necessario procedere alla sottoscrizione di accordi o pattuizioni economiche a carico dell'assistita» ;

la richiesta degli estremi e del massimale della polizza assicurativa, rifiutando la sottoscrizione di dichiarazioni standard non corrispondenti al vero .

Le condizioni essenziali poste dalla parte non sono mai state recepite in una nuova procura emendata e la procura non è mai stata sottoscritta, con la conseguenza che **il contratto di patrocinio non si è mai perfezionato** .

4. Patrocinio a spese dello Stato ed espresso affidamento sulla gratuità delle prestazioni

Lo Studio [redacted] era pienamente a conoscenza che l'assistenza richiesta afferiva ad una posizione ammessa al patrocinio a spese dello Stato .

In data **1° settembre 2026** (ore 12:33), Lei riscontrava i rilievi del 24 agosto dichiarando testualmente:

«*Per effetto dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato di cui risulta beneficiaria Vostra madre nessun importo verrà richiesto alla Signora per l'assistenza in giudizio, purché la stessa possieda ancora i requisiti di reddito previsti per l'ammissione all'esito del giudizio o al momento di eventuale rinuncia al mandato [...]*» .

In forza dell'art. 85 del D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 25, comma 8, del Codice Deontologico Forense, è fatto espresso divieto all'avvocato di chiedere o percepire dalla parte assistita o da terzi compensi o rimborsi a qualunque titolo per l'attività difensiva coperta dal beneficio statale .

Tutti i contatti e le attività prodromiche si sono svolti nell'affidamento, formalmente confermato per iscritto dallo Studio, della totale gratuità dell'assistenza a carico della parte . La pretesa di fatturare retroattivamente l'attività preliminare quali "competenze stragiudiziali a carico dei familiari" costituisce un inammissibile tentativo di aggirare i divieti imperativi e deontologici sopra richiamati .

5. La telefonata del 4 settembre 2026 e la funzione meramente illustrativa della bozza inviata

Si contesta puntualmente la qualificazione dell'invio della memoria in data 4 settembre 2026 quale "commissione di redazione" .

La dinamica fattuale è stata la seguente:

Nel colloquio telefonico del **4 settembre 2026**, a fronte della Sua insistente richiesta di visionare il materiale difensivo, i sottoscritti ribadivano l'impossibilità di sottoscrivere la procura alle liti originaria

senza le modifiche richieste il 24 agosto; in tale sede Lei prometteva l'invio immediato della procura corretta e pronta per la firma ;

I sottoscritti comunicavano che avrebbero inviato una bozza già predisposta autonomamente dai procuratori su una singola parte del giudizio (la posizione della terza chiamata [redacted]), unicamente per mostrarLe l'impostazione e il livello del lavoro svolto;

In pari data (4 settembre, ore 19:15), veniva trasmesso il file [redacted] con la dicitura: «*come da Lei richiesto le allego la memoria rispetto alla posizione della terza chiama* [redacted] *per darle prova dello sforzo e della complessità del lavoro che stiamo svolgendo*» ;

La procura modificata promessa **non veniva mai trasmessa** dallo Studio ;

Nelle e-mail del 7, 8 e 9 settembre 2026, Lei comunicava di aver proceduto di propria iniziativa ad adattare lo scritto per il termine n. 2 ex art. 183 c.p.c., ribadendo di essere costantemente in attesa della procura per potersi costituire e depositare .

L'invio costituiva una mera condivisione documentale a scopo informativo nell'ambito delle trattative; qualsiasi rielaborazione effettuata dallo Studio è avvenuta in via autonoma e anticipata rispetto alla formalizzazione del mandato, mai perfezionatosi per fatto imputabile allo Studio .

6. Ripartizione dell'onere probatorio, nullità dei patti non scritti e omessa informativa economica

Sul piano strettamente giuridico:

In base all'art. 2697 c.c., incombe sul professionista che agisce per il pagamento l'onere di provare il valido conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione e l'identità del soggetto committente obbligato al pagamento ;

Ai sensi dell'art. 2233, comma 3, c.c., i patti conclusi tra avvocato e cliente che stabiliscono i compensi professionali sono **nulli se non redatti in forma scritta** ;

L'art. 13, comma 5, della Legge n. 247/2012 impone all'avvocato l'obbligo di rendere noto per iscritto, al momento del conferimento, il livello di complessità dell'incarico e la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo oneri, spese forfettarie e compenso ;

Il Suo Studio non ha mai rilasciato alcun preventivo scritto o prospetto informativo economico a [redacted] o [redacted], violazione già formalmente eccepita il 24 agosto 2026 .

In difetto di prova circa il conferimento di un incarico personale e in assenza di qualsiasi accordo scritto sul compenso, la Sua pretesa creditoria è destituita di ogni fondamento giuridico .

7. Formale contestazione della voce «n. 9 ore di colloqui»

Si contesta specificamente e integralmente l'addebito per «*n. 9 ore di colloqui, eseguito presso il mio studio e via telefono*» .

La voce è arbitraria, priva di riscontro e contraria a buona fede. I preliminari contatti informativi e telefonici intervenuti nel mese di agosto 2026 sono stati unicamente funzionali ad illustrare la complessità della causa di [redacted] per consentirLe di valutare l'assunzione della difesa a spese dello Stato . Mai è stato comunicato che tali colloqui preliminari fossero svolti a pagamento a carico personale dei procuratori .

La invitiamo formalmente a trasmettere, per ciascun presunto colloquio:

data, orario di inizio e di conclusione;

durata analitica effettiva;

soggetti partecipanti e modalità di svolgimento (in presenza o telefonica);

oggetto specifico della discussione;

prova documentale del previo avviso di onerosità e della formale accettazione di un costo orario personale a carico di [redacted] e [redacted].

8. Richiesta probatoria, formale diffida e riserva di azioni

Alla luce di quanto sopra, si invita l'Avv. [redacted] a esibire a stretto giro:

la prova documentale della presunta espressa richiesta o commissione di prestazioni onerose formulata da [redacted] o [redacted] in proprio ;

la prova del consenso scritto e dell'accordo economico relativo ai compensi ex art. 2233 c.c. e art. 13 L. n. 247/2012 ;

la prova dell'assunzione personale dell'obbligazione di pagamento da parte dei sottoscritti, in deroga al noto regime di gratuito patrocinio della causa principale .

In difetto, si formula **formale diffida all'immediato e integrale ritiro e annullamento della richiesta economica / proforma n.** [redacted] entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della presente .

La presente vale quale formale diniego di pagamento ed è formulata con la più ampia e **totale riserva di ogni diritto, ragione, eccezione e azione giudiziaria**, per la valutazione dei profili emergenti dalla richiesta economica in pendenza di patrocinio a spese dello Stato e dalla condotta professionale tenuta .

Distinti saluti.

Torino , 17 settembre 2026

[Testo tra virgolette nascosto]

Studio legale [redacted] 28 settembre 2026 alle ore 14:09
A: [redacted]

Gentili Sigg.ri [redacted],

riscontro la Vs. comunicazione del 17.09 us per contestarne integralmente il contenuto evidenziando come lo scrivente professionista sia stato da Voi contattato per svolgere attività di difesa giudiziale in favore di Vs. madre, di cui siete procuratori, in un giudizio di divisione che la vede coinvolta, sul presupposto che il suo difensore avesse rimesso improvvisamente il mandato.
In virtù di quanto rappresentatomi vi ho ricevuto presso il mio studio in due distinte occasioni, una delle quali unitamente al Collega [redacted], per discutere dell'enorme compendio documentale nel frattempo inviatomi.
Abbiamo valutato l'intera situazione e definito i passi per procedere al tempestivo ed efficace deposito della seconda memoria ex art. 183 c.p.c., avente scadenza il 09.09.2026 che mi avete inviato in bozza per l'ontologica conoscenza dei fatti da provare.
Sulla scorta di quanto sopra, Vi ho inviato apposita procura alle liti da sottoscrivere che, però, non mi è mai stata firmata da Vostra madre, ancorché il sottoscritto abbia svolto l'attività di integrazione e modifica della memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. che ho provveduto ad inviarvi, chiedendo di essere prontamente ricontattato.
La speciosità del Vs. comportamento, che ha profittato della competenza professionale del mio studio al fine di ottenere suggerimenti ed indicazioni giuridiche per poi fruirne giudizialmente senza tuttavia procedere con la sottoscrizione della procura giudiziale, impone di liquidare l'attività svolta dal sottoscritto come attività stragiudiziale, che non gode certamente del gratuito patrocinio.

Vorrete dunque provvedere al saldo entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente.In difetto sarò costretto a procedere per il recupero coattivo di quanto dovutomi per l'attività prestata senza ulteriore avviso.

Distinti saluti.
Avv. [redacted]
[Testo tra virgolette nascosto]

[redacted] 4 ottobre 2026 alle ore 22:56
A: Studio legale [redacted]

Mittente:
[redacted]
e-mail: [redacted]

Destinatario:
Avv. [redacted]
Studio Legale Avv. [redacted]
[redacted]
e-mail: [redacted]

Torino, 4 ottobre 2026

Oggetto: Formale contestazione della Sua richiesta economica e diffida al ritiro della proforma n. [redacted]

Egregio Avv. [redacted],

con la presente ribadisco e rinnovo integralmente la contestazione, mia e di [redacted], già formulata con e-mail del 17 settembre 2026, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato.

La Sua successiva e-mail del 28 settembre 2026 non fornisce alcun reale riscontro alle contestazioni già mosse, ma si limita a reiterare una ricostruzione dei fatti che si contesta come **non veritiera, documentalmente contraddetta e priva di idoneo fondamento probatorio.**

1. Contestazione integrale della Sua ricostruzione e mancato riconoscimento dei fatti da Lei allegati

La presente non costituisce, né espressamente né implicitamente, conferma o ammissione delle circostanze da Lei unilateralmente prospettate in ordine a incontri, colloqui, telefonate, istruzioni, richieste, prestazioni, adattamenti di bozze, utilizzo di elaborati o conferimenti di incarico.

Resta integralmente contestato che io o [redacted], sia a titolo personale sia in qualità di procuratori di [redacted] — veste nella quale ci siamo sempre e soltanto presentati a Lei, senza eccezione alcuna — abbiano:

• MAI conferito un incarico professionale oneroso al Suo Studio e qualsivoglia incarico a Lei, al suo studio o chi per esso;

• MAI assunto obblighi di pagamento nei Suoi confronti;

• MAI commissionato attività stragiudiziali autonome a titolo oneroso ivi comprese qualsiasi altra attività ergo non è MAI stata commissionata alcuna attività anche giudiziale;

• MAI accettato, anche solo verbalmente o per fatti concludenti, un compenso, una tariffazione oraria o un'obbligazione economica a nostro carico o a carico della Sig.ra [redacted].

Inoltre non risulta svolta alcuna attività da parte sua, del suo studio o di qualsivoglia collaboratore in via formale e informale.

La Sua affermazione secondo cui avremmo "profittato" della competenza del Suo Studio per ottenere suggerimenti e poi fruirne giudizialmente è grave, destituita di qualsiasi fondamento e integralmente respinta.

Non basta formulare un addebito per renderlo vero: esso deve essere provato, e Lei ad oggi non ha prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa creditoria, né il presunto obbligo personale dei destinatari della Sua richiesta.

2. L'onere della prova grava integralmente su di Lei

Ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Ciò significa, nel caso di specie, che spetta esclusivamente a Lei dimostrare:

• l'esistenza di un incarico professionale effettivamente e validamente conferito;

• il soggetto che lo avrebbe conferito e la qualità in cui avrebbe agito;

• l'oggetto preciso dell'incarico e le attività concretamente richieste;

• le attività realmente svolte e il loro apprezzabile valore;

• il titolo per imputare il pagamento a me o ad [redacted] personalmente, distinto dalla posizione della Sig.ra [redacted];

• il criterio di determinazione del compenso richiesto.

Il professionista che agisce per il compenso deve offrire la duplice prova del conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento dell'attività per la quale pretende di essere pagato.

Nulla di tutto ciò è stato fornito. Nulla di tutto ciò è esistito.

L'unica circostanza che emerge, allo stato, è l'assenza di prova idonea del conferimento dell'incarico, dell'effettivo svolgimento delle attività asserite e del relativo titolo economico, con conseguente inutile perdita di tempo determinata dalla necessità di riscontrare pretese che si ritengono integralmente infondate.

3. Assenza assoluta di qualsiasi accordo sul compenso, scritto o verbale

L'art. 2233, comma 3, c.c. stabilisce che sono nulli i patti sul compenso professionale tra avvocato e cliente se non redatti in forma scritta.

Ad oggi, nessun accordo scritto sul compenso è mai stato da Lei prodotto, né è mai stato concluso con me o con [redacted] e/o [redacted] personalmente.

Si precisa inoltre, in modo espresso e definitivo, che non è mai intervenuto neppure alcun accordo verbale, né diretto né indiretto, circa compensi, tariffazioni orarie, corrispettivi, colloqui a pagamento o obbligazioni economiche a carico mio, di [redacted] o della Sig.ra [redacted]. Di cui ribadiamo come è già stato fatto in tutte le sedi opportune agiamo per via esclusiva come suoi procuratori.

A tal proposito, si rende noto che le preliminari (dato atto che non c'è mai stato un incarico definitivo e conseguente documentazione utile a svolgere alcuna attività) interlocuzioni intercorse — sono state integralmente registrate a tutela nostra e della parte che rappresentiamo, Sig.ra [redacted], proprio in precauzione di eventuali immotivate pretese che ci riserviamo di utilizzare nelle opportune sedi.

Per altro, tali registrazioni confermano in modo inequivoco l'assenza di qualunque pattuizione economica e di qualunque accettazione, anche solo verbale o per fatti concludenti, di costi a carico nostro o della Sig.ra [redacted] e di qualsiasi rapporto professionale anche in vigenza di gratuito patrocinio.

Le stesse registrazioni confermano tutte le circostanze già richiamate nella precedente risposta del 17 settembre 2026 il cui contenuto richiamiamo integralmente.

4. Omessa informativa sui costi e violazione dei doveri di trasparenza

L'art. 13, comma 5, della L. n. 247/2012 impone all'avvocato l'obbligo di comunicare per iscritto, al momento del conferimento dell'incarico, la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo oneri, spese e compenso.

Tale informativa non è mai stata resa in alcuna forma, né scritta né verbale.

La Sua nuova pretesa appare dunque formulata solo ex post, in via retroattiva, trasformando un mancato incarico in una presunta attività stragiudiziale in totale assenza di qualsiasi presupposto documentale o consensuale, e in evidente contrasto con i doveri di trasparenza imposti dalla normativa vigente, trasformando la sua pretestuosa nuova ed infondata pretesa in un mero tentativo di conseguire un esborso economico dalla parte o da più parti, causando un ulteriore danno economico alla parte, oltre che un ulteriore perdita di tempo nella redazione della presente.

Contraddizione della Sua comunicazione del 28 settembre

Particolarmente significativa è la Sua stessa formulazione del 28 settembre, ove afferma di essere stato contattato "per svolgere attività di difesa giudiziale in favore di Vs. madre". Tale affermazione coincide con la ricostruzione dei sottoscritti.

Lei aggiunge poi che, poiché la procura non venne sottoscritta, ciò "impone di liquidare l'attività svolta [...] come attività stragiudiziale".

Proprio tale passaggio viene radicalmente contestato: una prestazione richiesta e collocata nella trattativa per l'assunzione di una difesa giudiziale non diviene automaticamente, per il solo fatto che il mandato non si perfeziona, un distinto incarico stragiudiziale oneroso retroattivamente imputabile alla parte o ai suoi procuratori.

5. Patrocinio a spese dello Stato e divieto di pretendere compensi

Lo Studio [redacted] era pienamente e formalmente a conoscenza che l'assistenza richiesta afferiva a una posizione ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

In data 1° settembre 2026 (ore 12:33), Lei stesso dichiarava per iscritto:

«Per effetto dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato di cui risulta beneficiaria Vostra madre nessun importo verrà richiesto alla Signora per l'assistenza in giudizio [...]»

L'art. 85 del D.P.R. n. 115/2002 stabilisce il divieto assoluto per il difensore di chiedere o percepire dall'assistito o da terzi compensi o rimborsi per attività coperte dal beneficio, con nullità di ogni patto contrario.

La pretesa di fatturare retroattivamente una eventuale attività preliminare (mai richiesta e mai esistita e mai provata) come "competenze stragiudiziali a carico dei familiari" costituisce un inammissibile tentativo di aggirare divieti imperativi di legge e norme deontologiche, oltre che una radicale contraddizione rispetto alle sue stesse posizioni scritte.

6. Contestazione specifica della voce «n. 9 ore di colloqui»

Si contesta specificamente e integralmente l'addebito per «n. 9 ore di colloqui, eseguiti presso lo studio e via telefono».

Tale voce è:

• del tutto generica e priva di riscontro analitico;
• priva dell'indicazione di date, orari, durata effettiva e oggetto specifico;
• priva di qualsiasi previo avviso di onerosità;
• priva di qualsiasi prova di accettazione di un costo orario a carico nostro personale.

Si contesta in modo espresso, specifico e integrale la voce relativa a «n. 9 ore di colloqui, eseguito presso il mio studio e via telefono».

Nove ore di colloqui non sono mai state svolte. Si contesta pertanto radicalmente la stessa consistenza fattuale di tale voce, mai provata.

La relativa indicazione viene pertanto contestata non soltanto quanto alla quantificazione economica, ma prima ancora nella sua stessa consistenza fattuale.

7. Contestazione della proforma n. [redacted] e dell'indeterminatezza del soggetto debitore

La proforma n. [redacted] viene integralmente contestata tanto nell'an quanto nel quantum.

Essa risulta riferita alla posizione di [redacted] ma menziona anche [redacted] e [redacted]; nella stessa comunicazione del 10 settembre 2026, inoltre, Lei, Avv. [redacted], afferma espressamente che la consulenza sarebbe stata richiesta dai sottoscritti «in proprio ed a nome e conto della sig.ra [redacted]» e che l'attività sarebbe stata commissionata «in proprio e quali procuratori della signora [redacted]».

Tale ricostruzione viene integralmente contestata, non essendo mai stato conferito alcun incarico personale oneroso da parte di [redacted] o [redacted], né assunta da essi alcuna obbligazione patrimoniale in proprio, tantomeno da [redacted].

Tutte le circostanze da Lei dettate sono strumentali al solo fine dell'ottenimento di un compenso oneroso anche a terzi, senza per altro aver mai conseguito mandato e tuttavia come già segnalato la procura iniziale fornitoci in una fase preventiva e precedente, è stata formalmente contestata dalla parte e procuratori, per mancanza di trasparenza e se ne attendeva invano la sua modifica, mai redatta e ri-allegata, circostanza che rende la successiva pretesa economica ancora più contraddittoria e priva di un previo fondamento negoziale, essendo intervenuta soltanto dopo il mancato perfezionamento dell'incarico che, se effettivamente conferito, avrebbe dovuto essere regolato sulla base di condizioni previamente conosciute e accettate dalla parte.

8. Formale diffida e avviso di iniziative a tutela nostra e della Sig.ra [redacted]

Alla luce di quanto sopra, La diffido formalmente a:

1. ritirare immediatamente la richiesta economica avanzata con e-mail del 10 settembre 2026 e reiterata il 28 settembre 2026;

2. annullare integralmente la proforma n. [redacted];

3. astenersi dal reiterare ulteriormente pretese di pagamento giuridicamente infondate nei miei confronti, nei confronti di [redacted] e in pregiudizio della Sig.ra [redacted].

4.Riserva di richiedere il risarcimento di ogni eventuale danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla reiterazione di pretese ritenute infondate.

Qualora Lei ritenga di insistere nella Sua pretesa, sarà considerata un comportamento ulteriormente lesivo e privo di giustificazione, e saranno assunte senza ulteriore avviso tutte le iniziative opportune a tutela mia, di [redacted] e della Sig.ra [redacted], nelle sedi competenti, ivi comprese quelle:

• civili, per l'accertamento negativo della Sua pretesa e per il risarcimento di ogni pregiudizio derivante dalla condotta tenuta;
• deontologiche, in relazione al contenuto della richiesta economica, alle modalità della sua formulazione e all'eventuale violazione degli obblighi di trasparenza, correttezza e del divieto di richiesta di compensi in regime di patrocinio a spese dello Stato;
• nonché ogni altra iniziativa consentita dall'ordinamento, ove dovessero emergere, anche sulla base delle registrazioni in nostro possesso, ulteriori profili di rilevanza.

9. Conclusioni

Ribadisco pertanto che:

• non riconosco alcun debito nei Suoi confronti, né personalmente né in qualità di procuratrice di [redacted];

• contesto integralmente il fondamento fattuale e giuridico della Sua richiesta;

• respingo fermamente la Sua ricostruzione in quanto non veritiera, documentalmente contraddetta e priva di idoneo fondamento probatorio e in malafede;

• mi opporrò con ogni mezzo a qualsiasi tentativo di far ricadere su di me, su [redacted] o sulla Sig.ra [redacted] costi privi di valido titolo.

La presente vale quale formale diniego di pagamento, diffida a cessare la pretesa e riserva espressa di ogni diritto, azione, eccezione e iniziativa e ci si riserva a esporre formale rappresentazione documentale dell'accaduto presso il consiglio dell'ordine degli avvocati di [redacted].

Distinti saluti.

[redacted]

Torino, 4 ottobre 2026

Il giorno lun 28 set 2026 alle ore 15:09 Studio legale [redacted] <[redacted]> ha scritto:

> Gentili Sigg.ri [redacted],
>
> riscontro la Vs. comunicazione del 17.09 us per contestarne integralmente il contenuto evidenziando come lo scrivente professionista sia stato da Voi contattato per svolgere attività di difesa giudiziale in favore di Vs. madre, di cui siete procuratori, in un giudizio di divisione che la vede coinvolta, sul presupposto che il suo difensore avesse rimesso improvvisamente il mandato.
> In virtù di quanto rappresentatomi vi ho ricevuto presso il mio studio in due distinte occasioni, una delle quali unitamente al Collega [redacted], per discutere dell'enorme compendio documentale nel frattempo inviatomi.
> Abbiamo valutato l'intera situazione e definito i passi per procedere al tempestivo ed efficace deposito della seconda memoria ex art. 183 c.p.c., avente scadenza il 09.09.2026 che mi avete inviato in bozza per l'ontologica conoscenza dei fatti da provare.
> Sulla scorta di quanto sopra, Vi ho inviato apposita procura alle liti da sottoscrivere che, però, non mi è mai stata firmata da Vostra madre, ancorché il sottoscritto abbia svolto l'attività di integrazione e modifica della memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. che ho provveduto ad inviarvi, chiedendo di essere prontamente ricontattato.
> La speciosità del Vs. comportamento, che ha profittato della competenza professionale del mio studio al fine di ottenere suggerimenti ed indicazioni giuridiche per poi fruirne giudizialmente senza tuttavia procedere con la sottoscrizione della procura giudiziale, impone di liquidare l'attività svolta dal sottoscritto come attività stragiudiziale, che non gode certamente del gratuito patrocinio.
>
> Vorrete dunque provvedere al saldo entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente.In difetto sarò costretto a procedere per il recupero coattivo di quanto dovutomi per l'attività prestata senza ulteriore avviso.
>
> Distinti saluti.
> Avv. [redacted]
>
> Il giorno gio 17 set 2026 alle ore 23:48 [redacted] <[redacted]> ha scritto:
>
> > I sottoscritti [redacted] e [redacted], con la presente intendono riscontrare formalmente la Sua comunicazione e-mail del 10 settembre 2026 (ore 19:59) e l'allegata richiesta economica / proforma n. [redacted], con la quale vengono richieste competenze professionali per asserite attività di consulenza, studio del procedimento, redazione/perfezionamento di memoria istruttoria e n. 9 ore di colloqui .

I sottoscritti **contestano integralmente e categoricamente**, nella maniera più ferma, tanto nell'***an*** quanto nel ***quantum***, la pretesa creditoria avanzata, nonché la retrospettiva e infondata ricostruzione fattuale e giuridica posta a suo fondamento .

A confutazione della Sua richiesta si espongono le seguenti circostanze documentali di fatto e ragioni di diritto.

1. Totale insussistenza di richieste di consulenza o di incarichi di redazione a titolo oneroso

Si smentisce e contesta in modo radicale l'assunto secondo cui [redacted], [redacted] o la Sig.ra [redacted] avrebbero mai richiesto attività di "consulenza" o avrebbero "commissionato" la redazione o il perfezionamento di memorie o atti giudiziari a titolo oneroso, né in proprio né per conto terzi .

Nessun incarico professionale autonomo, stragiudiziale o di consulenza è mai stato conferito allo Studio [redacted]. L'intera interlocuzione intercorsa tra la fine di luglio e i primi giorni di settembre 2026 ha avuto ad oggetto unicamente il vaglio preliminare circa la possibilità di un **eventuale subentro difensivo** dello Studio nella rappresentanza in giudizio della Sig.ra [redacted] (a seguito della dismissione del mandato da parte del precedente difensore), nell'ambito del procedimento di divisione ereditaria R.G. n. [redacted] pendente avanti al Tribunale di Torino .

2. Spendita del nome e operato esclusivo quali procuratori generali di [redacted]

I sottoscritti hanno interloquito con il Suo Studio operando costantemente ed espressamente in forza di **procura generale** per conto della madre Sig.ra [redacted] .

Tale qualità e la natura prettamente esplorativa dei contatti risultano inequivocabilmente dalla corrispondenza in atti:

Nella comunicazione del **25 luglio 2026**, [redacted] specificava espressamente di scrivere «*in qualità di procuratrice generale per conto di mia madre* [redacted]», evidenziando chiaramente che la documentazione resa disponibile su Google Drive costituiva mera condivisione per comodità che «*non assume alcuna pretesa di studio della medesima*», e che il fascicolo integrale sarebbe stato fornito solo «*a seguito di un eventuale incarico*» ;

Nella e-mail del **30 luglio 2026**, si concordavano incontri preliminari tenendo conto «*delle tempistiche necessarie per l'eventuale conferimento dell'incarico*» ;

Nella e-mail del **13 agosto 2026**, si richiedevano gli atti per «*procedere alla formalizzazione dell'incarico professionale nei Vostri confronti in regime di patrocinio a spese dello Stato*», riservando ogni valutazione qualora fossero intervenute «*diverse determinazioni da parte dello Studio in merito all'assunzione dell'incarico*» ;

In pari data (13 agosto 2026), l'Avv. [redacted] confermava che «*l'incarico andrà formalmente conferito in via esclusiva all'avv.* [redacted] *che si occuperà di inviarvi a stretto giro la documentazione necessaria*» ;

In data **19 agosto 2026**, la segreteria del Suo Studio trasmetteva lo schema DELEGA IN CALCE [redacted].pdf indicando espressamente di farlo «*sottoscrivere a sua madre*» .

In nessun momento anteriore alla Sua e-mail del 10 settembre 2026 i sottoscritti hanno agito "in proprio" né hanno manifestato la volontà di assumere obbligazioni patrimoniali personali verso lo Studio .

3. Valore dirimente della comunicazione del 24 agosto 2026 e mancata conclusione del contratto

La trattativa per l'eventuale conferimento del mandato difensivo si è arrestata a seguito dei puntuali rilievi formulati da [redacted] (*per* [redacted]) con la e-mail del **24 agosto 2026** (ore 16:41) .

Con tale missiva veniva formalmente comunicato che, **prima di procedere alla sottoscrizione della procura da parte della Sig.ra** [redacted], risultavano indispensabili modifiche sostanziali delle condizioni del conferimento :

l'inserimento dell'espresso richiamo al regime di **patrocinio a spese dello Stato**, al quale la Sig.ra [redacted] è ammessa;

l'espunzione di clausole standard non condivise (rinuncia alla comparizione personale, facoltà di chiedere e accettare rendiconti);

l'introduzione dell'obbligo di preventiva visione e consenso scritto dell'assistita su ogni memoria, istanza o produzione;

la regolamentazione della rinuncia al mandato a tutela dell'assistita a ridosso delle scadenze processuali, escludendo pretese economiche dirette verso la parte in assenza di giusta causa, precisandosi testualmente che: «*Tale previsione rappresenta per la Sig.ra* [redacted] *un elemento essenziale ai fini del conferimento dell'incarico*» ;

l'eccezione formale in merito alla totale assenza di accordi economici: «*Ad oggi, inoltre, non ci è stato sottoposto né comunicato alcun preventivo o accordo economico, né risulta concordato alcun compenso a carico della Sig.ra* [redacted]. *Considerato che, secondo quanto rappresentatoci, l'incarico verrà assunto nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, riteniamo pertanto che non sia necessario procedere alla sottoscrizione di accordi o pattuizioni economiche a carico dell'assistita*» ;

la richiesta degli estremi e del massimale della polizza assicurativa, rifiutando la sottoscrizione di dichiarazioni standard non corrispondenti al vero .

Le condizioni essenziali poste dalla parte non sono mai state recepite in una nuova procura emendata e la procura non è mai stata sottoscritta, con la conseguenza che **il contratto di patrocinio non si è mai perfezionato** .

4. Patrocinio a spese dello Stato ed espresso affidamento sulla gratuità delle prestazioni

Lo Studio [redacted] era pienamente a conoscenza che l'assistenza richiesta afferiva ad una posizione ammessa al patrocinio a spese dello Stato .

In data **1° settembre 2026** (ore 12:33), Lei riscontrava i rilievi del 24 agosto dichiarando testualmente:

«*Per effetto dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato di cui risulta beneficiaria Vostra madre nessun importo verrà richiesto alla Signora per l'assistenza in giudizio, purché la stessa possieda ancora i requisiti di reddito previsti per l'ammissione all'esito del giudizio o al momento di eventuale rinuncia al mandato [...]*» .

In forza dell'art. 85 del D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 25, comma 8, del Codice Deontologico Forense, è fatto espresso divieto all'avvocato di chiedere o percepire dalla parte assistita o da terzi compensi o rimborsi a qualunque titolo per l'attività difensiva coperta dal beneficio statale .

Tutti i contatti e le attività prodromiche si sono svolti nell'affidamento, formalmente confermato per iscritto dallo Studio, della totale gratuità dell'assistenza a carico della parte . La pretesa di fatturare retroattivamente l'attività preliminare quali "competenze stragiudiziali a carico dei familiari" costituisce un inammissibile tentativo di aggirare i divieti imperativi e deontologici sopra richiamati .

5. La telefonata del 4 settembre 2026 e la funzione meramente illustrativa della bozza inviata

Si contesta puntualmente la qualificazione dell'invio della memoria in data 4 settembre 2026 quale "commissione di redazione" .

La dinamica fattuale è stata la seguente:

Nel colloquio telefonico del **4 settembre 2026**, a fronte della Sua insistente richiesta di visionare il materiale difensivo, i sottoscritti ribadivano l'impossibilità di sottoscrivere la procura alle liti originaria senza le modifiche richieste il 24 agosto; in tale sede Lei prometteva l'invio immediato della procura corretta e pronta per la firma ;

I sottoscritti comunicavano che avrebbero inviato una bozza già predisposta autonomamente dai procuratori su una singola parte del giudizio (la posizione della terza chiamata [redacted]), unicamente per mostrarLe l'impostazione e il livello del lavoro svolto;

In pari data (4 settembre, ore 19:15), veniva trasmesso il file [redacted] con la dicitura: «*come da Lei richiesto le allego la memoria rispetto alla posizione della terza chiama* [redacted] *per darle prova dello sforzo e della complessità del lavoro che stiamo svolgendo*» ;

La procura modificata promessa **non veniva mai trasmessa** dallo Studio ;

Nelle e-mail del 7, 8 e 9 settembre 2026, Lei comunicava di aver proceduto di propria iniziativa ad adattare lo scritto per il termine n. 2 ex art. 183 c.p.c., ribadendo di essere costantemente in attesa della procura per potersi costituire e depositare .

L'invio costituiva una mera condivisione documentale a scopo informativo nell'ambito delle trattative; qualsiasi rielaborazione effettuata dallo Studio è avvenuta in via autonoma e anticipata rispetto alla formalizzazione del mandato, mai perfezionatosi per fatto imputabile allo Studio .

6. Ripartizione dell'onere probatorio, nullità dei patti non scritti e omessa informativa economica

Sul piano strettamente giuridico:

In base all'art. 2697 c.c., incombe sul professionista che agisce per il pagamento l'onere di provare il valido conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione e l'identità del soggetto committente obbligato al pagamento ;

Ai sensi dell'art. 2233, comma 3, c.c., i patti conclusi tra avvocato e cliente che stabiliscono i compensi professionali sono **nulli se non redatti in forma scritta** ;

L'art. 13, comma 5, della Legge n. 247/2012 impone all'avvocato l'obbligo di rendere noto per iscritto, al momento del conferimento, il livello di complessità dell'incarico e la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo oneri, spese forfettarie e compenso ;

Il Suo Studio non ha mai rilasciato alcun preventivo scritto o prospetto informativo economico a [redacted] o [redacted], violazione già formalmente eccepita il 24 agosto 2026 .

In difetto di prova circa il conferimento di un incarico personale e in assenza di qualsiasi accordo scritto sul compenso, la Sua pretesa creditoria è destituita di ogni fondamento giuridico .

7. Formale contestazione della voce «n. 9 ore di colloqui»

Si contesta specificamente e integralmente l'addebito per «*n. 9 ore di colloqui, eseguito presso il mio studio e via telefono*» .

La voce è arbitraria, priva di riscontro e contraria a buona fede. I preliminari contatti informativi e telefonici intervenuti nel mese di agosto 2026 sono stati unicamente funzionali ad illustrare la complessità della causa di [redacted] per consentirLe di valutare l'assunzione della difesa a spese dello Stato . Mai è stato comunicato che tali colloqui preliminari fossero svolti a pagamento a carico personale dei procuratori .

La invitiamo formalmente a trasmettere, per ciascun presunto colloquio:

data, orario di inizio e di conclusione;

durata analitica effettiva;

soggetti partecipanti e modalità di svolgimento (in presenza o telefonica);

oggetto specifico della discussione;

prova documentale del previo avviso di onerosità e della formale accettazione di un costo orario personale a carico di [redacted] e [redacted].

8. Richiesta probatoria, formale diffida e riserva di azioni

Alla luce di quanto sopra, si invita l'Avv. [redacted] a esibire a stretto giro:

la prova documentale della presunta espressa richiesta o commissione di prestazioni onerose formulata da [redacted] o [redacted] in proprio ;

la prova del consenso scritto e dell'accordo economico relativo ai compensi ex art. 2233 c.c. e art. 13 L. n. 247/2012 ;

la prova dell'assunzione personale dell'obbligazione di pagamento da parte dei sottoscritti, in deroga al noto regime di gratuito patrocinio della causa principale .

In difetto, si formula **formale diffida all'immediato e integrale ritiro e annullamento della richiesta economica / proforma n.** [redacted] entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della presente .

La presente vale quale formale diniego di pagamento ed è formulata con la più ampia e **totale riserva di ogni diritto, ragione, eccezione e azione giudiziaria**, per la valutazione dei profili emergenti dalla richiesta economica in pendenza di patrocinio a spese dello Stato e dalla condotta professionale tenuta .

Distinti saluti.

Torino , 17 settembre 2026

[redacted]

[redacted]

Il giorno gio 10 set 2026 alle ore 20:00 Studio legale [redacted] <[redacted]> ha scritto:

> Gentili sig.ri [redacted] e [redacted],
>
> rimetto in allegato alla presente, in riferimento alla posizione indicata in oggetto, parcella per competenze legali maturate dallo studio per consulenza da Voi richiesta, in proprio ed a nome e conto della sig.ra [redacted], svoltasi nel periodo di agosto 2026 presso il mio studio di [redacted].
> L'attività fornita dallo scrivente si è svolta attraverso lo studio del procedimento ed il perfezionamento della memoria istruttoria inviataVi in data 8.09.2026, n. 9 ore di colloqui, eseguito presso il mio studio e via telefono, alla quale è seguita scambio di email.
> Si osserva che l'attività di redazione della predetta memoria segue a Vostra espressa richiesta e Vostro invio, in data 4.09.2026, della bozza della ridetta memoria contenente fatti e circostanze rispetto alle quali lo studio ha articolato poi idonee istanze istruttorie ex art. 183 comma 6 n. 2, c.p.c.
> Si rappresenta all'uopo che dopo l'espletamento della suddetta attività da Voi commissionata al predetto difensore, in proprio e quali procuratori della signora [redacted], quest'ultima non ha più sottoscritto alcun mandato utile al deposito della predetta memoria e che, quindi, l'attività posta in essere in Vostro favore dal presente difensore non è rientra tra quelle coperte dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore della convenuta.
>
> Resto in attesa del pagamento dell'importo dovuto entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente.
>
> In difetto, mio malgrado, mi vedrò costretto a procedere secondo legge.
>
> Tanto dovevo, distinti saluti.
> Avv. [redacted]
>
> --
> Studio legale Avv. [redacted]
> [redacted] - [redacted]
> Tel. [redacted]
> Fax. [redacted]
>
> AVVISO – TUTELA DELLA PRIVACY
> I dati in Nostro possesso vengono impiegati per l'esecuzione del servizio offerto nei termini previsti dalla normativa vigente. In ogni momento l'interessato potrà avvalersi dei diritti e delle modalità previste dalla legge. Il titolare dei trattamento è lo Studio Legale Avv. [redacted] con sede a [redacted] - CAP [redacted] - Tel. [redacted] - Fax. [redacted] - e-mail: [redacted]; [redacted]. Quanto sopra è espressione del mittente. Il titolare non si fa carico di omissioni o errori dovuti alla trasmissione via Internet. Le informazioni contenute nel presente messaggio sono destinate esclusivamente al destinatario in esso indicato. Qualora riceviate il seguente messaggio per errore, vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail ([redacted] e/o [redacted]) e di provvedere ad eliminare il messaggio ricevuto erroneamente, essendo ogni utilizzo, divulgazione, distribuzione o copia dello stesso vietato dalla legge.

--
Studio legale Avv. [redacted]

[redacted] -
Tel. [redacted]
Fax. [redacted]

AVVISO – TUTELA DELLA PRIVACY

I dati in Nostro possesso vengono impiegati per l'esecuzione del servizio offerto nei termini previsti dalla normativa vigente. In ogni momento l'interessato potrà avvalersi dei diritti e delle modalità previste dalla legge. Il titolare dei trattamento è lo Studio Legale Avv. [redacted] con sede a [redacted] - CAP [redacted] - Tel. [redacted] - Fax. [redacted] - e-mail: [redacted] . Quanto sopra è espressione del mittente. Il titolare non si fa carico di omissioni o errori dovuti alla trasmissione via Internet. Le informazioni contenute nel presente messaggio sono destinate esclusivamente al destinatario in esso indicato. Qualora riceviate il seguente messaggio per errore, vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail ([redacted] e/o [redacted]) e di provvedere ad eliminare il messaggio ricevuto erroneamente, essendo ogni utilizzo, divulgazione, distribuzione o copia dello stesso vietato dalla legge.